



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il *“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante *“Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”*, e, in particolare, l'articolo 14, nel quale è previsto che la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami;
- VISTO l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato”*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO l'art 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1990, n. 359, recante *“Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria”*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l'articolo 3, commi 6 e 7;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 35, commi 3, 4, 5-ter e 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l’art. 37 sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*” e, in particolare, l’art. 2049;
- VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “*Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi*”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, e in particolare l'articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*”, e, in particolare, l'articolo 8, e successive modificazioni, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che modifica le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»* e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera c), che modifica l'art. 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, tra l'altro innalzando il limite di età per la partecipazione al concorso a 40 anni;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/90 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'articolo 2, che introduce l'art. 35-ter nel citato d.lgs. n. 165/2001, disciplinando il *"Portale unico del reclutamento"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, contenente il *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, recante *"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la"*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante “*Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15*”, in particolare, l'articolo 6, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, di approvazione del “*Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella polizia di stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale*”;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 dicembre 2023, adottato in attuazione dell'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Portale unico del reclutamento;

CONSIDERATA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 4 posti di orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per 4 posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, così suddivisi:

n. 1 posto di 1° Oboe - Prima parte “A”;

n. 1 posto di Ottavino con l'obbligo del flauto - Seconda parte “A”;

n. 1 posto di 3° Oboe con l'obbligo del corno inglese - Terza parte “A”;

n. 1 posto di 3° Tromba Sib con l'obbligo del trombino in Sib/La - Terza parte “A”.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 2

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) possesso delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) non aver superato il 40° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando;
 - e) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo *status* di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente;
 - f) essere in possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della banda musicale della Polizia di Stato, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità;
 - g) aver conseguito il diploma accademico di secondo livello o titolo equipollente nello strumento relativo al posto o ai posti per cui si concorre secondo la corrispondenza di cui alla tabella sottostante. Nell'ipotesi in cui sia stato conseguito il diploma di conservatorio, maturato nell'ambito del previgente ordinamento, il candidato deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari;

Tabella dei Diplomi di strumento o affini

Strumento	Diploma relativo o affine
Oboe	Oboe
Ottavino	Flauto
Tromba	Tromba



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'art. 32 *quinquies* del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione di pene accessorie, o che hanno assunto la qualità di imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:

a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;

b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;

c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R. n. 3/1957.

4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, ad eccezione del titolo di studio di cui al presente articolo, comma 1, lettera g), che può essere conseguito, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di svolgimento della prima prova d'esame. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.

6. L'Amministrazione provvede d'ufficio a controllare, entro la data di conclusione del corso di formazione iniziale, i titoli indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

7. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

ART. 3

Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.

2. La domanda deve essere compilata e trasmessa, attraverso il Portale concorsi della Polizia di Stato, presente all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it>, cui si può accedere, mediante apposito *link* di reindirizzamento, anche dal citato Portale unico del reclutamento.

3. Alla procedura informatica di presentazione della domanda il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

- a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali (*username* e *password*), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
- b) Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l'impiego della CIE (Carta di identità elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
 - 1) “Desktop” – si accede con *pc* a cui è collegato un lettore di *smart card contactless* per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE”,
 - 2) “Mobile” – si accede da *smartphone* dotato di interfaccia NFC e dell'app “Cie ID” e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
 - 3) “Desktop con smartphone” – si accede da *pc* e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di *smart card contactless*, l'utente potrà utilizzare il proprio *smartphone* dotato di interfaccia NFC e dell'app “Cie ID”

4. Qualora il candidato intenda modificare o revocare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati e sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

5. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (*corporate*) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- e) il possesso della cittadinanza italiana;
- f) i posti/strumenti per cui concorre;
- g) il diploma accademico di secondo livello o titolo equipollente nello strumento relativo al posto o ai posti per cui concorre. I candidati che abbiano conseguito il diploma di conservatorio nell'ambito del previgente ordinamento devono altresì indicare gli estremi del diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari;
- h) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. con applicazione di pene accessorie, o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
- j) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- k) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
- l) di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
- m) di non essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelatamente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari, per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- n) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
- o) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo *status* di obiettore;
- p) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
- q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, pena il mancato riconoscimento;
- r) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. I titoli di cui alle lettere p) e q) del precedente comma 6, non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

7. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata (PEC), con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps035.0601@pecps.interno.it, allegando a tal fine copia di un proprio documento d'identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.

8. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

ART. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta da:

- un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente superiore o equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che la presiede;
- il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto o equiparata, in servizio presso il suddetto Dipartimento;
 - due insegnanti presso un conservatorio statale o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento oggetto del concorso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Per l'accertamento della lingua inglese e dell'informatica, la Commissione esaminatrice è integrata con un esperto in lingua inglese e, ove non sia già componente, con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica.

ART. 5

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
- a) accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale previsti per la nomina ad orchestrale della Polizia di Stato;
 - b) prove di esecuzione e lettura di cui all' art. 7, comma 1, lett. a) e b);
 - c) prova di esecuzione nell'insieme della banda di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) per i candidati partecipanti alle Prime e Seconde parti "A";
 - d) colloquio di cui all'art. 7, comma 1, lett. d);
 - e) valutazione dei titoli.
2. I candidati devono presentarsi, nel luogo e nel giorno stabiliti per le prove d'esame che saranno loro comunicati almeno venti giorni prima al loro indirizzo PEC, esibendo codice fiscale e un valido documento di identità.
3. L'Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo le prove di esame e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 6

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati sono sottoposti all'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale previsti per la nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. I candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. I candidati riceveranno la convocazione, almeno quindici giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda di partecipazione. Analoga notizia sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, nella pagina relativa al concorso.
4. Le “*Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici*” saranno pubblicate sul sito www.poliziadistato.it, almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
5. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico di Polizia, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle “*Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici*” da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno una settimana prima dell'inizio degli accertamenti. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
 - a) certificato anamnestico sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato. In proposito il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
 - b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
 - c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
 - 1 - esame emocromocitometrico con formula;
 - 2 - esame chimico e microscopico delle urine;
 - 3 - creatininemia;
 - 4 - gamma GT;
 - 5 - glicemia;
 - 6 - GOT (AST);
 - 7 - GPT (ALT);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

8 - HbsAg;

9 - Anti HbsAg;

10 - Anti Hbc;

11- Anti HCV;

12- Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

7. La Commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.

8. Costituiscono causa di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità indicate nella tabella 4 allegata al citato d.m.168 del 2022, come le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata prevista per il personale della banda musicale o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalità, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituiscono inoltre causa di inidoneità l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi.

9. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.

10. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 7

Accertamenti attitudinali

1. Un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente, sottopone alla verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli appartenenti alla Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno – Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le “*Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali*” saranno pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

4. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire, secondo quanto previsto dal n. 2 della Tabella 5, allegata al d.m. 9 settembre 2022, n. 168.

Gli accertamenti attitudinali sono articolati in due distinte fasi:

- a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale. Tale fase sarà condotta separatamente da:
 - funzionari della carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle categorie di cui all'art. 24, comma 7, lettera a) del D.M. 168/2022;
 - funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite nella “*relazione psicologica*”. Gli esiti dell'intervista sono riportati in una “*scheda di valutazione attitudinale*”.
- b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui al comma 8, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla precedente lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo per cui si concorre e all'assunzione delle relative responsabilità.

5. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni della carriera dei medici di Polizia.

6. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.

7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

8. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

ART. 8

Prove d'esame

1. I candidati sono sottoposti alle seguenti prove:

- a) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di un brano da concerto scelto dal candidato e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla Commissione esaminatrice fra tre proposti dal candidato;
- b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla Commissione;
- c) esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o più brani a scelta della Commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato, se relativo alle Prime e Seconde parti "A". Tali brani saranno comunicati ai candidati almeno 20 giorni prima della prova in banda;
- d) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica e alla storia dello strumento per cui si concorre.

2. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua inglese.

3. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame è dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

4. L'esame si intende superato con un punteggio non inferiore a trentacinque cinquantesimi (35/50) in ciascuna delle prove di cui al comma 1 e con un punteggio complessivo di merito non inferiore a quaranta cinquantesimi (40/50). I candidati che non superino una prova, con almeno trentacinque cinquantesimi (35/50), non sono ammessi a sostenere la successiva.

5. I candidati che non si presentano a sostenere le prove sono esclusi di diritto dal concorso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 9

Titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
 - a) titoli accademici (diplomi accademici e di perfezionamento o titoli equipollenti, conseguiti presso un Conservatorio di musica o Istituto superiore di studi musicali o Accademia di S. Cecilia o Istituzioni internazionali di pari valore): sino ad un massimo di punti 8;
 - b) titoli didattici (incarichi svolti o in svolgimento di insegnante presso Conservatori di musica o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
 - c) titoli professionali (attività ed incarichi svolti): sino ad un massimo di punti 8.
2. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri per la loro valutazione e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, successivamente alla predetta scadenza non rileva ai fini del concorso. La valutazione dei titoli riguarderà esclusivamente i candidati che abbiano superato le prove d'esame di cui all'art. 7, comma 1, del presente bando.
4. Non sono presi in considerazione titoli redatti in lingua straniera se non corredati della relativa traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorità.
5. Ai fini della valutazione, il candidato deve produrre, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli indicati in domanda, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla ricezione della lettera con la quale sarà convocato per sostenere il colloquio di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d). A tal fine, i candidati dovranno trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata o *email corporate* per gli appartenenti all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it allegando copia fronte-retro di un documento di identità personale.

ART. 10

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice elabora, per ciascuno degli strumenti musicali, la graduatoria di merito.
2. Il punteggio finale per la formazione delle graduatorie è dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito ai titoli.
3. Per la redazione delle graduatorie di merito del concorso, i candidati che hanno superato tutte le prove d'esame sono tenuti a far pervenire al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine, trasmetteranno la pertinente documentazione mediante la propria posta elettronica certificata o *email corporate* per gli appartenenti all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it.

4. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di merito, l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato.

5. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie e dichiarati i vincitori del concorso, che sono nominati orchestrali in prova della banda musicale della Polizia di Stato e destinati a prestare servizio in Roma, sede della banda.

6. Il decreto di approvazione delle suddette graduatorie del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it, con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

7. Durante il periodo di prova i vincitori frequenteranno un corso informativo sui servizi e sulle attività della Polizia di Stato, della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il Titolare del trattamento è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con sede in Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma. Il Punto di contatto è la Direzione Centrale per gli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio concorsi, che può essere contattato ai seguenti recapiti:

email: dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it

pec: dipps035.0600@pecps.interno.it

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Ministero dell'interno, Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza del Viminale 1, IT-00184, Roma, raggiungibile ai seguenti indirizzi:

email: responsabileprotezionedati@interno.it

pec: rdp@pec.interno.it

c) il trattamento è finalizzato all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, nella legge 1° febbraio 1989, n. 53 e nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198;

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e/o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali.

4. Ai candidati sono riconosciuti, tra gli altri, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

5. Il trattamento dei dati personali e particolari contenuti nel Portale unico del reclutamento è regolato dall'articolo 11 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia del 28 dicembre 2023.

ART. 12

Accesso ai documenti amministrativi

1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.

2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps017.0200@pecps.interno.it.

3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0603@pecps.interno.it.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it.

ART. 13

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione sul sito istituzionale www.poliziadistato.it nonché sul Portale unico del reclutamento, all'indirizzo www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 14

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, tutte le comunicazioni, i provvedimenti e le disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.

2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al *Codice del processo amministrativo* di cui al d.lgs. n. 104/2010, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma,

31 MAR. 2025

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Pisani